



STATUTO DEL COMUNE DI SOLAROLO

Lo statuto è stato adottato dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 55 del 12/06/1991 e successivamente sottoposto a revisione con le seguenti deliberazioni:

n. 93 del 30/10/1991;
n. 28 del 25/03/1994;
n. 40 del 16/05/1994;
n. 93 del 19/12/1994;
n. 83 del 22/12/2000;
n. 86 del 20/10/2010;
n. 27 del 18/06/2013
e n. 4 del 25/01/2019.

Il testo integrale dello Statuto Comunale risulta pertanto come appresso formulato.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Elementi costitutivi, sede, stemma, e gonfalone

1. Il Comune di Solarolo è ente autonomo che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, secondo i principi della Costituzione, delle leggi della Repubblica, della Regione e del presente statuto.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 26,25 ed è confinante con i Comuni di Bagnara di Romagna, Castel Bolognese, Imola, Cotignola, Faenza.
3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.
4. Le adunanze degli organi istituzionali dell'ente si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze possono svolgersi in luogo diverso.

Art. 2 - Finalità, funzioni

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Favorisce l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile, la realizzazione di concrete politiche di pari opportunità tra uomo e donna a livello sociale ed economico, l'assistenza, l'integrazione sociale e dei più deboli con un atteggiamento improntato alla solidarietà, alla tolleranza, al pluralismo e all'integrazione multietnica.
3. Sancisce, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
4. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione; persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di trasparenza, dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione.
6. Il Comune esercita le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
7. In conformità ai principi della Carta europea delle autonomie locali e nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali, di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture. Tali rapporti possono concretizzarsi anche attraverso la forma del gemellaggio. Il Comune promuove altresì l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio della funzione pubblica, favorendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati organizzati in forma singola e associata.

8. Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
9. Assicura e promuove condizioni di parità di genere anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipate e controllate dal Comune. Agli organi delle società controllata dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 3 - Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 4 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune e rappresenta la collettività comunale ed è presieduto dal sindaco; in caso di assenza del sindaco la presidenza è attribuita al vice sindaco, se consigliere; in caso di impedimento anche del vice sindaco è attribuita agli assessori in ordine di anzianità, se consiglieri comunali; in caso contrario è attribuita al consigliere anziano, individuato nella persona che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza).
2. L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4. La prima seduta del consiglio neo eletto è convocata dal sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il prefetto.
5. Nella prima seduta il consiglio provvede nell'ordine:
 - a) alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida degli eletti nel numero dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) alla presa d'atto del provvedimento di nomina dei componenti la giunta comunale;Nel caso taluni consiglieri comunali non siano convalidabili, il consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe.
6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

8. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi delle vigenti norme in materia di elezione e nomine presso le Regioni e gli enti locali, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 7.
9. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco i cui avvisi di convocazione per le sedute devono essere consegnati almeno tre giorni prima della seduta; nei casi di convocazione urgente almeno 24 ore prima della seduta.
10. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
11. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
12. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi in cui per legge o regolamento è stabilita la seduta segreta. I verbali delle sedute sono sottoposti al consiglio per l'approvazione in una seduta successiva a quella di riferimento.
13. La validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune. Le decisioni sono prese a scrutinio palese e a maggioranza dei votanti, salvo che la legge o il regolamento non dispongano modalità diverse di votazione. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti.
14. Il consiglio comunale per l'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi di commissioni consultive temporanee o permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina le competenze delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
15. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Dette commissioni sono formate da n. 3 membri, di cui 1 in rappresentanza dei gruppi di minoranza. La commissione è presieduta dal consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di costituzione della commissione. Le commissioni sono di volta in volta nominate con funzioni di verifica e di ispezione con riferimento specifico ad un determinato argomento; con obbligo di riferire al consiglio entro il termine fissato nell'atto istitutivo. Le sedute delle commissioni di indagine non sono pubbliche.

Art. 5 - Competenze del consiglio

1. Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge. Esso esercita funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali relativi alle materie di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, oltre alle competenze individuale da specifiche norme.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 6 - Discussione e verifica del programma di governo

1. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la giunta, consegna ai capi gruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
2. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione dei documenti di programmazione strategica ed economico-finanziaria, che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene con cadenza annuale contestualmente alla discussione e approvazione del rendiconto di bilancio. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei votanti invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 7 - I Consiglieri comunali

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano la comunità solarolese. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione, l'ineleggibilità, le incompatibilità, la surroga e la supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta dal consigliere medesimo al sindaco. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle dimissioni, e comunque entro dieci giorni, provvede alla surrogazione, attribuendo il seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili degli uffici interessati del Comune nonché dalle società o enti partecipati tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, in base alla normativa vigente. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
 - a) Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto.
 - b) Le interpellanze consistono nella domanda rivolta alla giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
 - c) Le mozioni consistono in un documento motivato volto a promuovere una deliberazione su un determinato argomento.

Tali istanze sono presentate verbalmente in consiglio, o per iscritto alla segreteria comunale o all'ufficio protocollo del Comune, per essere discusse nella prima seduta utile. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono comunque entro trenta giorni.

Il regolamento per il funzionamento del consiglio determina dettagliatamente le modalità di sindacato ispettivo dei consiglieri.

5. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina l'esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo del consigliere comunale.
6. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi. Ogni gruppo designa il proprio capogruppo e ne dà comunicazione in forma scritta al sindaco, che provvede a trasmetterla al consiglio comunale per la presa d'atto formale. Le competenze, le funzioni e i compiti dei capigruppo sono stabiliti dalla legge e dal regolamento.
7. Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta al sindaco per iscritto o tramite il proprio capogruppo. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive o a cinque sedute nell'anno solare senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 8 - Elezione del sindaco e nomina della giunta

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del consiglio comunale.
2. La legge stabilisce l'ineleggibilità del sindaco in relazione al numero dei mandati amministrativi effettuati.
3. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio, provvedendo alla sostituzione come previsto al comma 5 dell'art.13 del presente statuto.

Art. 9 - Competenze del sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Tra le sue funzioni, oltre a quelle di ufficiale di governo dettate dalla legge, sono da annoverarsi le seguenti:
 - a) rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
 - b) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - c) nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e può revocare uno o più assessori, così come previsto al precedente art.8;
 - d) il sindaco nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs 165/2011 e successive modifiche e integrazioni può conferire incarichi a persone esterne al consiglio comunale per collaborare ad attività di elaborazione, proposta ed

iniziativa verso progetti specifici, in stretto raccordo con le funzioni di programmazione ed indirizzo del consiglio comunale. I predetti incarichi sono a titolo gratuito e non determinano alcun onere a carico del bilancio dell'ente;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e loro sostituti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento;

f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

g) nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) convoca i comizi per i referendum e ne proclama i risultati;

j) convoca e presiede la giunta ed il consiglio fissandone l'ordine del giorno; convoca i capigruppo ed i consiglieri comunali per favorire una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio;

k) il potere di rappresentanza legale del Comune compete al sindaco, il quale conferisce il mandato ai difensori previa autorizzazione a promuovere o resistere alle liti da parte della giunta. In caso di suo impedimento provvede il vicesindaco;

l) il sindaco può promuovere annualmente una conferenza con le autorità sanitarie, scolastiche e di volontariato operanti nell'ambito territoriale per attuare gli interventi sociali e sanitari a favore delle persone portatrici di handicap in applicazione della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;

m) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico e al conseguimento degli scopi dell'ente;

n) in caso di sua assenza o suo impedimento le funzioni sono esercitate dal vicesindaco;

o) distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica. Il distintivo viene usato dal sindaco o dal suo sostituto nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 10 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva, militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni del medesimo, quale ufficiale di governo.
4. Il sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Art. 11 - Giunta

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale.
4. Gli assessori non facenti parte del consiglio partecipano ai lavori dello stesso ed hanno facoltà di partecipare al dibattito, ma senza diritto di voto. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
5. La giunta è convocata dal sindaco.
6. Si applicano agli assessori del Comune le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
7. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 12 - Competenze della giunta

1. La giunta comunale è organo esecutivo degli indirizzi politico - amministrativi del consiglio. Esercita le funzioni conferite dalle norme statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi.
2. In particolare la giunta collabora con il sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed opera attraverso deliberazioni.

Art. 13 - Assessori

1. Gli assessori svolgono le funzioni inerenti le materie rispettivamente loro attribuite. L'esercizio di dette funzioni avviene nel rispetto delle competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

2. Il sindaco, con l'atto di nomina della giunta, individua un assessore che assume la qualifica di vicesindaco, come specificato al comma 3 del precedente art.8. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dalla carica prevista dalle vigenti norme in materia di elezione e nomine presso le Regioni e gli enti locali.
3. In caso di assenza anche del vicesindaco, la sostituzione viene effettuata dagli assessori nell'ordine in cui sono indicati nella comunicazione di nomina fatta dal sindaco.
4. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco e sono irrevocabili.
5. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari, revocati, dichiarati decaduti dal sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco dando comunicazione al consiglio della avvenuta nomina nella seduta immediatamente successiva.

Art. 14 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 15 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio; in tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 - Forme associative e organismi di partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative favorendone lo sviluppo e l'attività, con interventi che possono consistere nella messa a disposizione di beni e servizi o in sostegno tramite supporto organizzativo o di comunicazione.
2. Nell'ambito delle finalità perseguite, il Comune favorisce la realizzazione di manifestazioni ed iniziative congiunte con le predette forme associative, che assicurino la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività dei cittadini, la struttura democratica interna, con priorità per le associazioni presenti sul territorio comunale.
3. Le forme associative di cui al presente articolo possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte, nonché partecipare alle consultazioni di cui all'articolo seguente.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento delle forme associative all'albo comunale.
5. Il Comune favorisce la costituzione di comitati di partecipazione di utenti nell'ambito dei servizi erogati dal Comune stesso, con funzioni consultive e propositive. I criteri di composizione, le modalità di funzionamento e di rapporto con l'amministrazione comunale sono definiti dal regolamento sugli istituti di partecipazione.

Art.17 - Consultazione popolare, istanze, petizioni e proposte

1. Il Comune promuove forme di consultazione di tutti i cittadini su singoli argomenti, garantendo la libertà di espressione dei partecipanti. Alla consultazione possono partecipare anche le forme associative indicate nel precedente articolo.
2. Sono forme di consultazione le assemblee, i questionari e, in ipotesi determinate, i sondaggi di opinione.
3. La consultazione è indetta dal sindaco su determinazione della giunta o su richiesta di un quinto dei componenti il consiglio. Dell'esito della consultazione il sindaco riferisce al consiglio comunale.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina i criteri e le modalità di svolgimento delle consultazioni.
5. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e le forme associative di cui al precedente articolo possono presentare istanze, petizioni e proposte per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali il sindaco dà risposta scritta, anche interlocutoria, entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il sindaco può sottoporre, in relazione alla competenza, in merito al problema sollevato, l'oggetto al consiglio comunale o alla giunta comunale.
6. La nota di risposta va comunque definitivamente evasa entro novanta giorni dal ricevimento.

Art. 18 - Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

1. Su richiesta della percentuale di elettori individuata dal regolamento, il sindaco, sentita la commissione di cui al successivo comma 3, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
3. Una commissione consiliare presieduta dal sindaco o suo delegato istituita entro 30 giorni dall'accertamento di ammissibilità del referendum e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l'istanza entro 45 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non sia contraria a norme di legge, al presente statuto e ad apposito regolamento, e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il sindaco respinge la richiesta.
4. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere della Commissione consiliare.
5. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
6. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del sessanta per cento degli aventi diritto. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento.

Art. 19 - Azione popolare

1. Nel caso di inerzia del Comune ciascun elettore del comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune in conformità alla legge. A tal fine l'elettore può produrre sollecitazioni al sindaco prospettando le ragioni che consiglierebbero la proposizione dell'azione o del ricorso.
2. La giunta comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio, emanato dal giudice, può deliberare la costituzione del Comune nel giudizio.
3. L'amministrazione comunale, in sede di costituzione in giudizio o di integrazione del contraddittorio, può aderire alle azioni e ai contenuti dei ricorsi promossi dall'elettore, nei termini previsti dalla legge.

Art. 20 - Avvio e partecipazione al procedimento

1. Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge debbano intervenire ed ai soggetti che potrebbero subire pregiudizio diretto dalla emanazione dell'atto finale ove individuati o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la notizia dell'avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'amministrazione.
3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili e urgenti.
4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

5. Per la disciplina di dettaglio inerente alla partecipazione al procedimento si rimanda a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 21 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini è garantita la più ampia informazione in merito all'attività amministrativa dell'ente con i mezzi e le forme più idonee allo scopo. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale diritto è riconosciuto altresì alle organizzazioni di volontariato e alle libere forme associative iscritte in appositi albi in conformità alla normativa inerente al Terzo settore. Ai fini di cui al presente comma sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
3. Le modalità, le forme e le limitazioni dell'accesso sono disciplinate dalla legge, dal presente Statuto e da apposito regolamento adottato dal Comune o dall'Unione.

Art. 22 - Difensore civico

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti dei provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune può attribuire tali funzioni al difensore civico della Provincia di Ravenna, ovvero a quello istituito a livello regionale.

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 23 - Servizi pubblici locali

1. Nell'ambito delle proprie competenze e sulla base della disciplina generale e di settore il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici secondo le seguenti forme previste dalle norme vigenti: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge o dalla consuetudine, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con i Comuni come previsto nel successivo Titolo V.

Art. 24 - Servizio idrico integrato

1. Il Comune riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato.
2. Il Comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.
3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

Art. 25 - Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto finalizzato alla gestione i servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale. Il consiglio comunale approva la costituzione e lo statuto dell'azienda speciale.
2. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione dell'azienda è composto di 5 membri nominati dal sindaco.
4. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.
5. La revoca del consiglio di amministrazione o di un singolo componente è disposta dal sindaco con atto motivato, dopo aver contestato agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti, nei modi e nei termini previsti dal regolamento. L'atto di revoca deve essere corredato dei nominativi dei sostituti da nominare contestualmente.
6. I componenti il consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e requisiti tecnici di competenza obiettivamente riscontrabili, secondo quanto previsto dal regolamento.
7. Agli amministratori dell'azienda spettano le indennità e i rimborsi previsti dalla legge e dallo statuto dell'azienda stessa.
8. Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda, approva gli atti fondamentali ed esercita la vigilanza.
9. Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità di controllo di gestione dell'azienda, la nomina dei revisori dei conti e del direttore.

Art. 26 - Istituzioni

1. Il consiglio comunale per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni, quale organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
2. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 25 e con i medesimi requisiti.

4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio comunale e comunque fino alla nomina dei successori. Il direttore viene nominato dalla giunta secondo le modalità fissate dal regolamento.
5. Il presidente esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
6. Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
7. Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, determina l'entità dei trasferimenti e ne approva gli atti fondamentali, mentre la giunta esercita la vigilanza e verifica i risultati.
8. Il regolamento disciplina le modalità di utilizzo del personale da parte dell'istituzione.
9. Il finanziamento dell'istituzione è costituito da:
 - a) trasferimenti del Comune;
 - b) trasferimento da altri enti pubblici;
 - c) contributi da privati;
 - d) entrate proprie.
10. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione delle tariffe dei servizi forniti dall'istituzione.

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 27 - Unione dei Comuni

1. In attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, tenuto presente quanto previsto dalla legislazione regionale in materia di riordino territoriale, il Comune di Solarolo può far parte di una Unione di Comuni.
2. L'Unione di Comuni, costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite", "tutte le funzioni comunali", "funzioni per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna" e ogni altra funzione o servizio di competenza degli Enti, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è un ente locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui al D.Lgs. 267/2000.
3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in sede diversa da quella istituzionale. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 28 - Competenze degli organi dell'Unione e dei Comuni

1. L'Unione è un ente di secondo livello e - in quanto tale - deve essere funzionale alla governabilità politica dei singoli Comuni. Tutte le funzioni attribuite sono gestite dalla struttura amministrativa dell'Unione, che dà attuazione alle decisioni degli organi politici dell'Unione stessa e dei singoli Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze. Le delibere di indirizzo approvate da un Comune,

fermo restando la loro necessaria legittimità e coerenza con norme, regolamenti o strumenti di pianificazione sovraordinati, devono essere recepite integralmente nelle proposte di delibere dell'Unione allo scopo finale di trovare un'intesa nel caso di divergenze fra i diversi orientamenti. Per tutte le decisioni che riguardassero esclusivamente l'attività o il territorio di un singolo Comune, la competenza decisionale resta di pertinenza dei soli organi comunali, a condizione che i relativi atti siano conformi alle norme vigenti, agli strumenti di pianificazione o ai regolamenti dell'Unione, ferma restando la copertura finanziaria in capo al Comune deliberante.

2. Nelle funzioni conferite, la struttura organizzativa e gestionale dell'Unione attua le decisioni degli organi dei Comuni e le decisioni degli organi dell'Unione, osservando la disciplina di cui agli artt. 37 e seguenti del presente statuto.
3. Le decisioni degli organi dell'Unione sono decisioni che riguardano l'intero ambito di Unione o almeno due Comuni. Le decisioni degli organi dei Comuni sono decisioni che riguardano soltanto le attività e il territorio del singolo Comune.
4. Le decisioni degli organi dell'Unione si articolano in:
 - a) decisioni esclusive degli organi dell'Unione, inerenti a:
 - procedimenti relativi ad aspetti organizzativi interni o dell'ente quale soggetto giuridico (quali ad esempio la gestione del personale, i servizi informatici, la trasparenza e l'anticorruzione, l'acquisto di beni e servizi per l'esercizio della funzione conferita),
 - funzioni proprie dell'Unione (quali ad esempio il funzionamento degli organi, il ciclo di programmazione economico-finanziaria dell'ente, la gestione dei beni propri dell'Unione),
 - funzioni eventualmente attribuite dall'ordinamento alle Unioni di Comuni (quali ad esempio le funzioni di tutela e sviluppo delle zone montane);
 - b) decisioni degli organi dell'Unione previ indirizzi deliberati dagli organi dei Comuni, inerenti a:
 - funzioni di pianificazione e programmazione sovracomunale;
 - discipline regolamentari di settore, poiché tali regolamenti di Unione possono prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni, al fine di tenere conto delle particolarità territoriali e della specifica visione politica espressa tramite le delibere di indirizzo, quando ciò non confligga con le esigenze di uniformità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
 - funzioni relative alle forme e alle modalità di gestione dei servizi da affidare all'esterno, poiché i Comuni possono formulare indirizzi generali o esprimere preferenze in merito alle modalità di gestione. Di tali indirizzi si tiene conto per la decisione finale con obiettivi di integrazione e convergenza fra i vari Comuni,
 - investimenti dell'Unione, nella definizione dei quali l'organo competente dell'Unione stabilisce i criteri di suddivisione dei finanziamenti fra i Comuni (nel caso di investimenti di interesse generale) oppure tiene conto degli indirizzi dei Comuni (nel caso di investimenti di interesse di uno o più Comuni).
5. Le decisioni degli organi dei Comuni si articolano in:
 - a) decisioni esclusive degli organi dei Comuni, inerenti a:
 - funzioni proprie del Comune (quali ad esempio il funzionamento degli organi, il ciclo di programmazione economico-finanziaria dell'ente, la gestione del patrimonio, la quantificazione in merito alle entrate tributarie ed extratributarie

dei Comuni, le decisioni relative alla partecipazione e al recesso dall'Unione, al conferimento e al recesso dalle convenzioni di gestione associata);

b) decisioni degli organi del Comune nel quadro programmatico stabilito dall'Unione, inerenti a:

- funzioni attuative di piani e programmi deliberati dall'Unione che interessano esclusivamente il territorio di un solo Comune (sono esclusi gli atti che riguardano due o più territori comunali che rimangono nella competenza dell'Unione);

- funzioni che richiedono un comportamento uniforme dei Comuni, i quali decidono previo indirizzo o quadro programmatico dell'Unione (quali ad esempio gli indirizzi per la posizione dell'ente che il rappresentante dovrà tenere in occasione delle assemblee degli organi partecipati, gli atti in materia tributaria residuali rispetto a quanto previsto dalla lettera precedente). In mancanza dell'indirizzo o quadro programmatico dell'Unione decide l'Unione stessa;

- funzioni esclusive di un Comune oppure le attività relative al territorio di un Comune, che possono richiedere l'adozione di regolamenti o di altri atti amministrativi da parte di organi del Comune stesso.

6. Il presidente dell'Unione esercita le competenze relative alle funzioni proprie dell'Unione quali quelle che deve svolgere in qualità di legale rappresentante e capo dell'organizzazione e quelle attribuitegli dalla legge.
7. Tutte le restanti funzioni dell'organo monocratico (artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e leggi speciali) rimangono di competenza del sindaco.
8. Sulle decisioni esclusive degli organi dei Comuni, la giunta dell'Unione - all'unanimità dei suoi componenti - potrà decidere di formulare atti di coordinamento, per favorire efficienza nell'operatività degli uffici ed uniformità nell'erogazione dei servizi.
9. Sulle decisioni esclusive degli organi dell'Unione, la giunta dell'Unione - all'unanimità dei suoi componenti - potrà decidere di acquisire indirizzi non vincolanti da parte dei Comuni.

Art. 29 - Regolamenti dell'Unione

1. I regolamenti approvati dall'Unione possono prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni, al fine di tenere conto delle particolarità territoriali e della specifica visione politica, quando ciò non confligga con le esigenze di uniformità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'Unione può adottare regolamenti unici per l'Unione e gli enti aderenti, inerentemente ai servizi ad essa conferiti. Tali regolamenti disciplinano le funzioni trasferite all'Unione e, previo indirizzo espresso dai Comuni aderenti, possono sostituire quelli eventualmente adottati in precedenza dai detti Comuni.

Art. 30 - Convenzioni e consorzi

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni o servizi determinati il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia secondo le norme vigenti.
2. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire un consorzio, come da vigenti leggi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

3. Il Comune favorisce lo svolgimento da parte della Provincia di una funzione di coordinamento nell'individuazione delle diverse forme di gestione dei servizi pubblici, ai fini del perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza per i servizi a prevalente carattere imprenditoriale e degli obiettivi di partecipazione per servizi a carattere sociale.

Art. 31 - Accordi di programma

1. Il Comune, al fine della valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.
2. Si attiva in particolare per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente dell'amministrazione comunale.

Art. 32 - Collaborazioni

1. Il Comune pone a fondamento della propria attività amministrativa e di programmazione il principio della collaborazione e della consultazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie. A questo scopo, nel rispetto dell'autonomia degli altri enti, predispone:
 - a) forme di raccordo con gli enti locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi;
 - b) supporti informativi, tecnici e organizzativi necessari per l'assolvimento dei compiti affidati alla collaborazione;
 - c) mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attività di comune interesse.
2. Il Comune e la Provincia partecipano congiuntamente alla determinazione degli obiettivi nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 33 - Conferenze di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi afferenti piani e programmi dello Stato oppure quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può essere indetta dal sindaco una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VI - ORDINAMENTO E ATTIVITA' DEGLI UFFICI

Art. 34 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune - nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa - stabilisce la propria struttura e le modalità di gestione dei servizi conferiti dai

Comuni attraverso il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina:

- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) le modalità di pianificazione del fabbisogno di personale e di accesso all'impiego;
 - c) le funzioni del segretario, del vice segretario e l'apporto dei segretari dei Comuni all'attività dell'Unione;
 - d) le funzioni dei dirigenti, del coordinatore e dei responsabili dei servizi;
 - e) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
 - f) l'eventuale costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.
2. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. A tal fine il Comune promuove la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, la diffusione delle opportune tecniche gestionali, di misurazione dei risultati e valutazione della performance.

Art. 35 - Personale

1. Il personale comunale è assunto nei modi stabiliti dalla legge, dalla normativa regolamentare e contrattuale.
2. L'ente assume a suo carico gli oneri per la formazione e qualificazione professionale del personale dipendente, la diffusione di tecniche organizzative e di valutazione della performance.
3. Lo status del dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività retribuita salvi i casi previsti dalla legge. Lo svolgimento di attività esterna è disciplinato dalla legge e dalla normativa regolamentare e contrattuale.

Art. 36 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, provvedendo, personalmente o a mezzo di dipendenti da lui designati, alla redazione dei relativi verbali, che sottoscrive insieme al sindaco;
 - d) roga i contratti previsti dalla legge, nell'interesse dell'ente;
 - e) svolge tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e conferitegli dal sindaco, anche di natura dirigenziale e di gestione.
2. Il segretario comunale è coadiuvato da un vicesegretario con funzioni vicarie che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento. Il vicesegretario è nominato dal sindaco fra i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di segretario comunale.

Art. 37 - I responsabili dei servizi

1. Apposito regolamento disciplina le competenze dei responsabili dei servizi e le relative competenze e responsabilità di gestione amministrativa; spettando agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo.
2. I responsabili dei servizi, hanno la direzione degli uffici avvalendosi dei dipendenti preposti alle singole unità organizzative.
3. I responsabili dei servizi sono responsabili dei procedimenti relativi ad atti di competenza del settore, a norma di legge.
4. I responsabili dei servizi, nel rispetto dei principi di indirizzo e degli atti deliberativi assunti dagli organi istituzionali, assumono tutti i provvedimenti e le decisioni necessari al corretto funzionamento degli uffici e dei servizi.
5. Il controllo sull'attività dei responsabili dei servizi è esercitato dal sindaco, dal vicesindaco, dagli assessori per le materie loro delegate e dal segretario comunale.
6. Il segretario, i responsabili dei servizi e i dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze, rispondono funzionalmente al sindaco del buon andamento degli uffici e dei servizi in relazione al perseguimento degli obiettivi e dei programmi dell'ente.

Art. 38 - Presidi e referenti municipali dell'Unione di Comuni

1. Saranno strutturati - presso le sedi municipali e compatibilmente con le risorse disponibili - presidi territoriali per i principali ambiti operativi.
2. La giunta dell'Unione, su proposta dei sindaci interessati, potrà individuare, per ogni presidio municipale, specifici referenti per ambiti gestionali, nonché un loro coordinatore.
3. La giunta dell'Unione potrà, inoltre, nominare - per le singole sedi municipali - un coordinatore dei referenti municipali, con l'obiettivo di favorire il raccordo tra amministratori comunali e struttura gestionale dell'Unione.

Art. 39 - Svolgimento di attività e funzioni da parte dell'Unione per conto dei Comuni

1. I responsabili di settore dell'Unione e dei Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un'amministrazione funzionale e trasparente.
2. Qualora, per lo svolgimento di una funzione o servizio conferito, siano da approvare atti di competenza comunale, il dirigente dell'Unione è competente anche per gli atti dei Comuni. In tale contesto, il dirigente dell'Unione, in tutte le materie conferite all'Unione, nonché nelle materie e nei servizi di cui sia attribuita all'Unione la sola gestione:
 - a) firma i pareri tecnici sulle delibere nelle materie conferite all'Unione, anche nei casi particolari di competenza degli organi politici dei singoli Comuni, salvo il potere di delega, previsto dalla legge;
 - b) adotta le determinazioni di spesa, utilizzando, se necessario, i capitoli che, per particolari ragioni, occorre mantenere nei bilanci comunali e che venissero loro assegnati in base ai rispettivi PEG;

c) provvede in genere per tutte le attività rimaste nella titolarità dei Comuni facenti parte dell'Unione, con particolare riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

3. Il dirigente del settore finanziario dell'Unione firma i pareri e i visti di regolarità contabile su tutti gli atti di competenza degli organi dei Comuni che hanno conferito all'Unione la relativa funzione o la gestione della stessa, salvo il potere di delega, previsto dalla legge.
4. La competenza di cui al comma precedente comprende anche la sottoscrizione degli atti a contenuto patrimoniale, dei contratti e delle convenzioni in genere di cui siano titolari i Comuni.
5. Parimenti, i funzionari e i dipendenti dell'Unione, preposti alla gestione di funzioni e servizi conferiti o di cui sia attribuita la sola gestione, sono competenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, comprese le relative attestazioni di regolarità degli atti e dei provvedimenti di cui sopra e di quelli che siano rimasti nella competenza degli organi dei Comuni.

Art. 40 - Gestione documentale dell'Unione e dei Comuni

1. Di norma, gli atti e i documenti gestionali nelle funzioni e servizi conferiti all'Unione, ancorché riferiti ai Comuni, sono di competenza degli organi gestionali dell'Unione. Pertanto sono protocollati e conservati nell'archivio dell'Unione.

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 41 - Principi generali in materia di finanza locale

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
3. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 42 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione osservando i principi di finanza pubblica. Il Comune si coordina con l'Unione al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Lo schema di bilancio di previsione dell'Unione, approvato dalla giunta dell'Unione unitamente a tutti gli allegati previsti dalle norme vigenti, è trasmesso al Comune aderente, per eventuali osservazioni della giunta comunale, per il tramite del rispettivo sindaco.

Art. 43 - Ordinamento contabile

1. L'ordinamento della contabilità, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti nell'ambito dei principi fissati dalla legge, sono disciplinati da apposito regolamento.
2. L'Unione può deliberare un regolamento di contabilità unico per l'Unione e gli enti aderenti.
3. Il regolamento unico è deliberato dal consiglio dell'Unione previo indirizzo espresso dai consigli dei Comuni. In sede di espressione del parere i consigli possono formulare proposte motivate di modifica o integrazione. Il mancato accoglimento delle proposte deve essere motivato.
4. Il regolamento unico di contabilità è ispirato ai principi di:
 - a) separazione dei poteri fra organi di indirizzo politico e organi gestionali;
 - b) semplificazione delle procedure e trasparenza;
 - c) previsione di procedure semplificate per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;
 - d) uniformità delle procedure e delle scelte organizzative e gestionali.

Art. 44 - Principi della programmazione e controllo

1. L'Unione può deliberare un regolamento unico ed integrato per l'impostazione e definizione del sistema dei controlli e gestione della performance per l'Unione e i Comuni aderenti.
2. Il regolamento unico è deliberato dal consiglio dell'Unione previo indirizzo espresso dal consiglio del Comune. In sede di espressione del suddetto indirizzo il consiglio può formulare proposte motivate di modifica o integrazione. Il mancato accoglimento delle proposte deve essere motivato.
3. Il regolamento unico del sistema dei controlli e della performance è ispirato ai principi di:
 - a) separazione dei poteri fra organi di indirizzo politico e organi gestionali;
 - b) semplificazione delle procedure e trasparenza;
 - c) previsione di procedure semplificate per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;
 - d) uniformità delle procedure e delle scelte organizzative e gestionali.
4. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare la performance organizzativa ed individuale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
5. L'Unione sviluppa un sistema dei controlli interni integrato Unione e Comuni e definisce un sistema di obiettivi-indicatori-target per l'attuazione di un modello di performance unico.
6. I sistemi dei controlli interni e di gestione della performance, unici ed integrati ai sensi dei precedenti commi, garantiscono la rilevazione dei dati e la definizione di obiettivi con riferimento ai singoli enti.

Art. 45 - Programmazione, rendicontazione e performance

1. L'organizzazione e l'attività del Comune sono ispirati alle logiche della programmazione, rendicontazione e performance.
2. Il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione è deputato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili devono essere coerenti e interdipendenti.
3. Nella definizione del sistema della programmazione e rendicontazione l'ente adotta principi di massima accessibilità ai dati e di trasparenza.
4. Gli strumenti della programmazione del Comune sono rappresentati:
 - a) da documenti di pianificazione strategica eventualmente approvati;
 - b) dal documento unico di programmazione consolidato (o altro documento di programmazione generale previsto dalla normativa vigente).
5. Per gli strumenti della programmazione triennale e annuale e della rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione si fa rinvio alle normative ed alla disciplina interna all'ente.
5. Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune si svolge in applicazione dei principi generali dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il sistema si ispira a principi di semplicità, trasparenza, apertura.

Art. 46 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti.
2. Le modalità di nomina, le funzioni, l'indennità, la cessazione, la decadenza e la revoca del revisore sono disciplinate dalla normativa e da apposito regolamento.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 48 - Regole interpretative

1. Quando il presente statuto prevede percentuali di rappresentanza particolari calcolati sul numero dei consiglieri, l'esito del calcolo con decimali si arrotonda all'unità inferiore se la cifra decimale è inferiore al numero 5 e alla superiore se è pari o superiore a 5.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 - Elementi costitutivi, sede, stemma, e gonfalone.....	2
Art. 2 - Finalità, funzioni.....	2
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE	3
Art. 3 - Organi	3
Art. 4 - Consiglio comunale.....	3
Art. 5 - Competenze del consiglio	4
Art. 6 - Discussione e verifica del programma di governo	5
Art. 7 - I Consiglieri comunali	5
Art. 8 - Elezione del sindaco e nomina della giunta	6
Art. 9 - Competenze del sindaco.....	6
Art. 10 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.....	7
Art. 11 - La giunta.....	8
Art. 12 - Competenze della giunta	8
Art. 13 - Assessori.....	8
Art. 14 - Mozione di sfiducia.....	9
Art. 15 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco	9
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	9
Art. 16 - Forme associative e organismi di partecipazione.....	9
Art.17 - Consultazione popolare, istanze, petizioni e proposte	10
Art. 18 - Referendum propositivo e abrogativo/propositivo	10
Art. 19 - Azione popolare.....	11
Art. 20 - Avvio e partecipazione al procedimento.....	11
Art. 21 - Diritto di accesso	12
Art. 22 - Difensore civico	12
TITOLO IV - SERVIZI	12
Art. 23 - Servizi pubblici locali.....	12
Art. 24 - Servizio idrico integrato.....	13
Art. 25 - Azienda speciale.....	13
Art. 26 - Istituzioni	13
TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	14
Art. 27 - Unione dei Comuni	14
Art. 28 - Competenze degli organi dell'Unione e dei Comuni	14
Art. 29 - Regolamenti dell'Unione	16
Art. 30 - Convenzioni e consorzi.....	16
Art. 31 - Accordi di programma	17
Art. 32 - Collaborazioni	17
Art. 33 - Conferenze di servizi.....	17
TITOLO VI - ORDINAMENTO E ATTIVITA' DEGLI UFFICI	17
Art. 34 - Organizzazione degli uffici e del personale	17
Art. 35 - Personale	18
Art. 36 - Segretario comunale.....	18
Art. 37 - I responsabili dei servizi	19
Art. 38 - Presidi e referenti municipali dell'Unione di Comuni.....	19
Art. 39 - Svolgimento di attività e funzioni da parte dell'Unione per conto dei Comuni	19
Art. 40 - Gestione documentale dell'Unione e dei Comuni	20
TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'	20
Art. 41 - Principi generali in materia di finanza locale	20
Art. 42 - Bilancio e programmazione finanziaria.....	20
Art. 43 - Ordinamento contabile	21

Statuto del Comune di Solarolo

Art. 44 - Principi della programmazione e controllo	21
Art. 45 - Programmazione, rendicontazione e performance	22
Art. 46 - Revisione economico-finanziaria	22
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 47 - Norme transitorie e finali	22
Art. 48 - Regole interpretative.....	22